

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 4475.

Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 5 - Rieti, (art. 20, comma 2, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche). Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - HERMANIN - MARRONI -
ASSENTI: META

DELIBERAZIONE N°

4475

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche
di Attuazione del P.T.P. ambito territoriale n.5 - Rieti (Art.
20, comma 2, L.R. 6.7.1998, n.24 e succ. mod.).



OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito territoriale n.5 - RIETI
Art. 20 comma 2 - L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 Luglio 1998 n. 24, pubblicata sul S.O. N. 1 del B.U.R. n. 21 del 30/7/1998 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito territoriale n. 5 - RIETI adottato con D.G.R. 2272 del 28 aprile 1987;

VISTO l'art. 20 comma 2 della stessa legge regionale n. 24/1988 che recita: *"ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione"*;

VISTO l'art. 33 della legge citata che recita: *"L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'art. 32 decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'art. 20, comma 2"*.

CONSIDERATO che il termine di cui all'art. 20 citato risulta odinatorio e che la finalità della disposizione è volta a fornire ad Enti locali ed operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di superare i possibili contrasti interni delle n.T.A. dei P.T.P. approvati, derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

CONSIDERATO che con l'approvazione del testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione per ciascun PTP decorre la subdelega ai comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni per le opere già realizzate entro il 31/12/1993;

CONSIDERATO inoltre che si è reso necessario emanare apposita circolare del 21/7/1999 prot. 6033 per l'individuazione delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera a) della legge in questione, che si allega, e che tale circolare è stata richiamata nel testo coordinato dei P.T.P. interessati da tale precisazione;

CONSIDERATO che per una migliore comprensione dell'iter seguito nella redazione del lavoro è stata predisposta la "Relazione sulle metodologie

seguite in sede di coordinamento dei testi dei piani territoriali paesistici approvati dalla L.R. 6/7/1998 n. 24, che si allega;

CONSIDERATO che il testo coordinato deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che la decorrenza della subdelega prevista dall'art. 33 della L.R. 24/1998 coinciderà con la data della pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato dei ciascun P.T.P.;

RITENUTO di rinviare a successivo atto di Giunta Regionale l'approvazione delle direttive sull'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n 5 - Rieti definitivamente approvato con la legge citata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Relazione metodologica generale;
3. di stabilire che il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al punto 1 verrà stampato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con gli atti e relazioni necessari ad una sua migliore comprensione, curati dal Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa;
4. di stabilire che la decorrenza per l'esercizio delle funzioni *subdelegate* *per* ai Comuni, previste nell'art. 33 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore ed aventi per oggetto i pareri della L. 1497/39 di cui all'art. 32 della L. 28/2/1985 N. 47 per le opere già realizzate entro il 31/12/1993 coinciderà con la data di pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato di cui al precedente punto 1.
5. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della direttiva di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore -

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli Dott. Saverio GUCCIONE



Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. 4495
DEL 30 LUG 1999 62

Relazione metodologica sul coordinamento dei testi
delle Norme Tecniche di Attuazione
dei Piani Territoriali Paesistici
approvati con LL.RR. 6 luglio 98 nn. 24 e 25
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

RELAZIONE SULLE METODOLOGIE SEGUITE IN SEDE DI COORDINAMENTO DEI TESTI DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI APPROVATI DALLA L.R. 6/7/1998 N.24

PREMESSA

La legge regionale n. 24 del 6/7/1998 ha approvato i Piani Territoriali Paesistici adottati dalla Giunta Regionale del Lazio con i contenuti indicati dal 1° comma dell'art.20 (norme tecniche di attuazione ed elaborati grafici). Per quanto attiene al testo normativo i PTP approvati risultano costituiti dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla l.r.24/98, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16. In particolare tali allegati riportano, relativamente ad ogni PTP approvato, l'indice delle NTA modificate con la l.r.24/98, evidenziando per ogni singolo articolo se lo stesso è rimasto "invariato" o "soppresso o "sostituito".

L'art. 20 comma 2° prevede poi che, ferma restando l'immediata vigenza della l.r.24/98, La Giunta Regionale approvi il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, testo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Dall'approvazione del testo coordinato decorre inoltre, ai sensi dell'art.33 della l.r.24/98 la subdelega ai Comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

In tal senso la ratio della legge è quella di fornire agli Enti Locali e più in generale agli operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di eliminare i possibili contrasti interni della normativa dei PTP approvati dovuti alle modifiche ed integrazioni introdotte dalla l.r.24/98. In particolare si è dovuto provvedere a coordinare le originarie classificazioni per zona relative alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39, confermate dalla l. r.24/98, con la normativa dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 da recepire in tutti i P.T.P. approvati e le disposizioni contenute nei capi III e V della legge regionale.

LA STRUTTURA DEI TESTI COORDINATI ED IL PARERE DEL SETTORE LEGISLATIVO SUI LIMITI E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Partendo da questi presupposti il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa, competente in materia di pianificazione paesistica, ha proceduto alla formulazione dei testi coordinati dei PTP approvati. In primo luogo si è provveduto ad organizzare tutti i testi coordinati secondo un indice normativo omogeneo suddiviso in 4 capi in coerenza con le disposizioni e l'articolazione normativa della l.r.24/98. Il primo, disposizioni generali, contiene le normative relative al campo di applicazione, estensione territoriale e contenuti (NTA ed elaborati grafici) di ogni PTP approvato.

Il capo II disciplina le modalità di tutela dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 e norma particolari tipi di interventi quali quelli su ville, parchi, giardini storici, la salvaguardia delle visuali, le attività estrattive e le aziende agricole in aree vincolate.

Tale Capo, di fondamentale importanza, corrisponde al Capo II della l.r. 24/98 e le norme in esso contenute sono recepite in tutti i P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei PTP adottati, secondo le indicazioni contenute nei sopra citati allegati da B1 a B16.

Il Capo III, classificazione delle aree ai fini della tutela, costituisce la normativa specifica relativa alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 che la l.r. 24/98 ha confermato per ogni PTP approvato. Si tratta in sostanza di quelle disposizioni che, a differenza di quanto accade per i capi precedenti, cambiano a seconda dei singoli PTP approvati e che la legge regionale e gli allegati hanno in maggior parte mantenuto invariate, confermando le classificazioni per zona previste dagli originari PTP adottati.

Infatti all'inizio del capo è stata riportata, per ogni PTP, la norma dell'art.14 della l.r.24/98 secondo cui "nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l.1487/39, fino all'approvazione del PTPR, restano ferme le classificazioni per zona previste dai PTP".

Come verrà di seguito illustrato, le normative contenute in questo capo hanno creato il maggior numero di problemi in sede di coordinamento dei testi.

Infine il Capo IV, attuazione dei P.T.P. e norme di salvaguardia regola la gestione dei P.T.P. approvati, compresi i casi di errata o incerta perimetrazione dei

vincoli, ed i rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione, anche di natura urbanistica. Tale Capo che corrisponde al capo V della l.r. 24/98, e che è stato aggiunto a tutti i testi dei PTP approvati in quanto prevede norme di carattere procedurale e di salvaguardia, disciplina inoltre le opere, i piani e le attività da corredare con lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.). Vengono previste infine le norme da applicare in regime di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo paesistico che in presenza di ogni P.T.P. approvato siano rimaste prive della classificazione ai fini della tutela.

Occorre rilevare come anche le norme contenute nel Capo IV sono state recepite nei P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei P.T.P. adottati:

Definita l'articolazione normativa dei testi, nel corso del coordinamento sono emersi dei problemi in merito all'interpretazione dei termini "soppresso", "invariato" e "sostituito" posti accanto ad ogni articolo riportato negli allegati alla legge regionale da B1 a B16. In particolare rispetto agli articoli indicati come "invariati" è sorta la necessità di poter intervenire sul testo della norma per conformarla alle disposizioni contenute nelle l.r.24/98 con l'eliminazione di eventuali prescrizioni in contrasto o inapplicabili.

Più in generale si è compreso che il lavoro di coordinamento non aveva un carattere meramente compilativo e che si rendeva necessario intervenire sul testo delle norme al fine di evitare possibili vuoti normativi o esplicite contraddizioni con i principi della l.r.24/98.

Pertanto con nota prot. n. 10887 del 29/12/1998, il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa ha sottoposto un quesito al Settore legislativo in merito ai limiti imposti dal coordinamento formale ed alla soluzione da applicare per i casi di contrasto con la l.r.24/98.

Il Settore legislativo con il parere prot. n.75073 del 5/2/1998, ha precisato in primo luogo che l'attività di coordinamento non si riduce ad un'attività di carattere meramente compilativo, ma sottende, laddove necessaria, un'interpretazione *logica* volta a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. In ogni caso il Settore legislativo ha precisato che in sede di coordinamento non è possibile apportare delle modifiche alle disposizioni contenute negli articoli dei PTP diverse dalle indicazioni di "soppresso", "invariato" e "sostituito", perché in tal caso sarebbe necessario un intervento del legislatore al fine di procedere o ad una modifica della l.r.24/98 o ad un'interpretazione autentica della stessa. Nella fattispecie in esame, quindi, secondo il parere del settore legislativo, le disposizioni dei PTP sono integrate con le norme contenute nella l.r.24/98, in particolare con l'art.28 e 31 "misure di salvaguardia".

Pertanto qualora negli allegati B venga utilizzato il termine "invariato" e nel testo della norma vi sia un esplicito riferimento a piani non codificati dalla legislazione vigente, in sede di coordinamento occorre applicare l'art.28, 2° comma della l.r.24/98. Secondo tale disposizione infatti sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione dei piani non codificati dalla legislazione vigente o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela, il 3° comma dell'art.28 prescrive poi che si debbano applicare le misure di salvaguardia previste dall'art.31.

Per tutte le altre situazioni di contrasto con i principi della l.r.24/98, il Settore legislativo ha precisato che si possono apportare dei correttivi, risultanti logici, sulla base della nota posta in calce agli allegati B, secondo la quale: "il testo delle NTA è integrato con le disposizioni contenute nei capi II, III e V della presente legge". In tal caso, secondo il parere, in sede di coordinamento occorre indicare a quale disposizioni della legge regionale si intenda fare rinvio.

In ogni caso con la l.r.7/6/1999 n.6 è stata apportata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98.

Tale legge ha inoltre introdotto delle modifiche ad alcuni articoli della l.r.24/98 ed in particolare alle norme relative alla protezione dei corsi delle acque pubbliche di cui all'art.1 lett. c) della legge 431/85 ed alla norma relativa ai rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione. Pertanto in sede di coordinamento dei testi si è provveduto ad inserire tali ulteriori modifiche limitatamente agli articoli interessati dalle variazioni mantenendo, nel caso di introduzione di nuovi commi, il riferimento al termine "bis o "ter" riportato dalla l.r. 7/6/1999 n.6.

I principali problemi emersi in sede di coordinamento: L'applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e normativa delle zone agricole

Si è provveduto pertanto a riorganizzare il coordinamento dei testi dei PTP approvati secondo le indicazioni espresse dal Settore legislativo. In particolare sono emersi tre ordini di problemi:

- *applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e relativo collegamento con le misure di salvaguardia previste dall'art.31;*
- *inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole;*
- *eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l.r.24/98.*

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di considerare prive di efficacia solo quelle disposizioni che subordinano espressamente il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente e che costituiscono la parte fondamentale dell'articolo. In tal caso nel testo della norma viene richiamata l'applicazione dell'art. 31 relativo alle misure di salvaguardia.

Tuttavia in regime di salvaguardia per le zone agricole il 1° comma lettera a) dell'art.31 prevede l'applicazione della normativa disposta dai singoli PTP per zone agricole analoghe. Al fine di eliminare la discrezionalità nella determinazione della zona agricola analoga in sede di rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche con il rischio di un'applicazione non uniforme del principio, si è ritenuto opportuno procedere con la circolare prot. n. 6033 del 21/7/1999, allegata all'approvazione dei testi coordinati, alla individuazione per ogni PTP delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia. In proposito si precisa che per procedere a tale determinazione si è tenuto conto della definizione paesistico ambientale contenuta nella norma interessata dall'applicazione delle misure di salvaguardia. In sostanza se la norma originaria si riferiva ad un' area di alto valore paesaggistico è stata individuata una zona agricola corrispondente a tali caratteristiche, al contrario se la norma originaria riguardava un'area di scarso valore paesistico è stata determinata una zona agricola corrispondente.

Quando invece la norma di PTP presentava oltre alla disposizione priva di efficacia una propria ed autonoma disciplina di tutela, si è deciso di applicare l'art.28, 2° comma per eliminare solo la disposizione relativa al piano non codificato dalla legislazione vigente, e di mantenere per il resto le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. In tal caso, in sostanza, non è stato applicato il 3° comma dell'art.28 che prevede che per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.31. infatti in tale situazione l'area non è rimasta sprovvista della tutela, in quanto si applicano le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. Tale soluzione si è resa necessaria in quanto applicando le misure di salvaguardia che hanno una portata di

carattere generale sarebbero rimaste prive di effetto tutte quelle disposizioni previste dalla norma che garantiscono una tutela più rigorosa e che meglio si adatta alle caratteristiche paesaggistiche della zona. Inoltre da un'analisi del testo di tali articoli si è valutato che l'eliminazione della disposizione priva di efficacia non andava ad incidere sulle altre disposizioni contenute nella norma.

Un'altra fattispecie di applicazione dell'art.28 ha riguardato l'ipotesi in cui pur eliminando integralmente la norma priva di efficacia la zona resta comunque disciplinata da altre prescrizioni di tutela previste dal PTP stesso. Infatti si può trattare o di aree altrimenti classificate (in quanto sono riferite a dei sub-ambiti in cui è possibile applicare una "normativa madre") o di casi in cui vi sia una sovrapposizione di norme relative ai beni di cui all'art.1 della legge 431/85 ed alle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1487/39. Anche per tali situazioni, seguendo le motivazioni sopra esposte, si è deciso di non ricorrere alle misure di salvaguardia e rinviare invece alle altre prescrizioni contenute, a seconda dei casi, o nella "normativa madre" o nelle altre norme del PTP che riguardavano la stessa classificazione di zona.

Infine si è verificata l'ipotesi in cui all'interno della norma venivano richiamati progetti (e non piani) non codificati dalla legislazione vigente e che comunque non subordinavano alla loro formazione il rilascio di autorizzazioni e pareri paesaggistici. Tali disposizioni assumevano la funzione di una semplice enunciazione di principio ma contenevano in ogni caso elementi utili ai fini di una valutazione di merito degli interventi consentiti. In tal caso si è deciso di mantenere la dizione ed il contenuto della norma con funzione di indirizzo ed ausilio in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto riguarda il *secondo ordine di problemi*, inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole, sono state adottate soluzioni diverse. In primo luogo occorre premettere che con l'approvazione dei PTP e la nuova concezione introdotta dalla l.r.24/98, basata sulla suddivisione tra norme relative ai beni diffusi di cui all'art.1 della l.431/85 e norme di zona relative alle aree vincolate ai sensi della l. 1497/39, è stata modificata la funzione dell'originaria norma generale sulle zone agricole prevista dai PTP adottati. In effetti prima tale norma, pur non riguardando una specifica classificazione di zona, dettava delle prescrizioni di carattere generale che si sovrapponevano a tutte le normative specifiche sulle zone agricole e, in caso di contrasto, prevaleva la norma più restrittiva. Con la nuova impostazione dei PTP approvati, la norma generale sulle zone agricole è stata inserita e quindi integrata con le

norme specifiche relative alle aree agricole secondo le indicazioni degli indici allegati alla legge regionale. Tuttavia l'inserimento della norma generale non ha riguardato tutte le norme relative alle zone agricole, ma solo quelle riportate negli indici da B1 a B16 o quelle che, rimaste invariate, richiamano espressamente l'applicazione della norma generale sulle zone agricole. Per le zone agricole, quindi, il principale lavoro di coordinamento è consistito nel determinare dei principi di integrazione coerenti con le finalità espresse dalla l.r.24/98.

In tal senso scopo dell'integrazione è quello di armonizzare la normativa delle zone agricole dei PTP cercando di eliminare i contrasti tra norme interne dei PTP stessi al fine di ottenere un'unica e coerente disciplina in materia.

Seguendo tale impostazione in caso di integrazione tra norma generale agricola di PTP e norma specifica di zona (arrivo) prevale la definizione – ambito e classificazione – della norma di zona. Tuttavia le norme di zona agricola dei PTP approvati sono costruite in maniera diversa e presentano differenti tipologie di definizione in particolare nel rapporto tra indici di PTP e richiamo agli strumenti urbanistici. Si è valutato, quindi, di adottare soluzioni diverse a seconda dei casi, sempre tenendo presente il criterio di base secondo cui prevale la definizione, indici, ambito, eventuali richiami agli strumenti urbanistici e classificazione della norma di zona (arrivo).


Pertanto nel caso in cui la norma di zona prevede degli indici ed una propria disciplina, questi prevalgono su quelli della norma generale che viene integrata per la parte non in contrasto.

Quando invece la norma di zona si limita a richiamare la disciplina contenuta nell'ex articolo generale sulle zone agricole, l'ambito di applicazione di quest'ultima si estende all'intera zona di PTP, così come risulta individuata cartograficamente dalle tavole del PTP. In ogni caso prevale la zonizzazione operata dal PTP, secondo il principio generale espresso dalla l.r.24/98 art. 14 per cui restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

Se invece la norma di zona rimanda agli strumenti urbanistici vigenti, il richiamo alle zonizzazioni di PRG è inteso esclusivamente ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle norme di PTP. Individuato tale ambito (zona agricola di PRG alla data di adozione del PTP) si applica la disciplina contenuta nella norma di zona agricola del PTP(indici, parametri, usi).



Per quanto riguarda infine l'eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l. r. 24/98 si è già evidenziato come con la l.r.6/99 sia stata approvata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98. Inoltre in sede di coordinamento si è ritenuto opportuno eliminare anche alcune norme palesemente illegittime o in contrasto con i principi generali del diritto. Ad esempio sono state eliminate quelle disposizioni che consentivano la possibilità di varianti urbanistiche ai PTP in quanto si trattava di una norma sia in contrasto con la l.r.24/98 che con i principi generali in materia più volte ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale. Sono state eliminate inoltre quelle disposizioni secondo cui per la realizzazione di opere urgenti è possibile derogare alle procedure ed alla normativa prevista dal PTP. In tale ipotesi, infatti, si tratta di una dizione generica che introduce incertezza diritto ai fini della determinazione della situazione di urgenza. Inoltre le situazioni specifiche di necessità ed urgenza sono state codificate dalla legislazione vigente.





Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. 6445
DEL

Qu

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO TERRITORIALE N.5 - Rieti
*(approvato con LL.RR. - 6 luglio 98 nn. 24 e 25
suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)*

Testo coordinato
Delle Norme Tecniche di attuazione
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

M

Luglio 1999

INDICE

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 Campo di applicazione e finalità	4
Art.2 Modalità di Tutela	4
Art.3 Contenuti del PTP.....	4
Art.4 Deroghe al Piano Paesistico	4
CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II).....	5
Art.5 Protezione delle coste dei laghi	5
Art.6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche.....	6
Art.7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm	8
Art.8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali.....	9
Art.9 Protezione delle aree boscate	9
Art.10 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	11
Art.11 Protezione delle zone umide.....	12
Art.12 Protezione delle aree di interesse archeologico	12
Art.13 Interventi su ville, parchi e giardini storici.....	13
Art.14 Salvaguardia delle visuali.....	13
Art.15 Attività estrattive	14
Art.16 Aziende agricole in aree vincolate	15
CAPO III° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA	16
Art.17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell' amministrazione competente.....	16
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI.....	16
Art.18 prescrizioni e raccomandazioni per le espansioni edilizie, i nuclei e le case sparse.....	16
Art.19 prescrizioni e raccomandazioni riguardanti l'edilizia	17
DISCIPLINA DEI SUB-AMBITI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA.....	18
NORME GENERALI.....	18
Art.20 Campo di applicazione delle disposizioni del presente titolo. Estensione territoriale dei sub ambiti di pianificazione territoriale paesistica	18
ZONE OMOGENEE.....	21
Art.21 Zone omogenee, generalità	21
Art.22, Territori coperti da foreste, da boschi, pascoli ecc.	22
Art.23 Territori destinati all'attività agricola	23
Art.24 Aree completamente o parzialmente edificate.....	24
Art.25 Aree incolte e nude.....	27
GRADI DI TUTELA.....	27
Art.26 Generalità	27
Art.27 I grado di tutela: del mantenimento.....	28
Art.28 II grado di tutela: delle trasformazioni discrete.....	30
Art.29 III grado di tutela: delle trasformazioni programmate.....	32
VINCOLI DI RISPETTO	32
Art.30 Zone di interesse archeologico	32
Art.31 Centri storici, strutture monumentali, ecc.....	33
Art. 32 Coste, argini, zone umide, torrenti, corsi d'acqua e sorgenti: a) Coste dei laghi e zone umide; b) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e sorgenti.....	34
Art. 33 Visuali e percorsi panoramici; a) strade; b) sistemazione a verde; c) cartelli ed insegne.....	34
STRUMENTI DI TUTELA ; IPOTESI DI VALORIZZAZIONI E RECUPERO AMBIENTALE.....	35

Art. 34 Strumenti di tutela : a) Riserve; b) Parchi	35
Art. 35 Ipotesi di recupero ambientale: a) Aree interessate da edificazione; b) Infrastrutture viarie:.....	35
c) Manufatti edilizi isolati; d) Aree estrattive (cave).....	35
CAPO IV°-ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98)	36
Art.36 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate.....	36
Art.37 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli.....	36
Art.38 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione	37
Art. 39 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica	37
Art. 40 Opere e piani da corredare con SIP	38
Art. 41 Studio di Inscrimento Paesistico – SIP.....	38
Art. 42 Norme di salvaguardia	39

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo di applicazione e finalità

Le presenti norme attuano gli obiettivi generali della legge 431 del 1985 all'interno dell'ambito territoriale n. 2 della Regione Lazio; esse tendono a proteggere e valorizzare l'insieme dei valori paesistici naturali e archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "ope legis".

Art.2 Modalità di Tutela

Il presente PTP si applica, ai sensi dell'art. 19 della l.r. /98, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985.

Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

Art.3 Contenuti del PTP

IL PTP Ambito territoriale n. 5 «RIETI» è costituito:

- a) dalle presenti norme tecniche come modificate dalle ll.rr. n.24 e 25 del 30/7/1998 e dalla l.r. n.6 del 7/6/1999
- b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui all'allegato B5 della legge regionale n.24 del 6 luglio 1998:
 1. le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle ll. 1497/1939 e 431/1985: Tavole E1/1,2,3;
 2. le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela: Tavole E3/2-1,2,3;

Art.4 Deroghe al Piano Paesistico

Per le grandi opere di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di PTC è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento del SIP di cui agli artt. 40 e 41 delle presenti norme quando non sottoposte alla procedura di VIA

CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

Art.5 Protezione delle coste dei laghi

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici c/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 ricentrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dal presente PTP e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del presente PTP, nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dal presente PTP ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) delle presenti norme con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

Art.6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e C - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.


4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione del PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

6



8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- b) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter, gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:

- a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione

ripariale esistente, ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

14.ter Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullasta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10.bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art.7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento data agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
- e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
- f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
- g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

Art.8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato
3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.
4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.
7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art.9 Protezione delle aree boscate

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche

urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
- d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:

- a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
- b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
- c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
- d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- f) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
- g) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. È in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, ficnili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozione dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

Art.10 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici ;il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
- b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTP e/o delle ll. rr. n. 24 e 25/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal presente PTP e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art.11 Protezione delle zone umide

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno del piano paesistico, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

Art.12 Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dello stesso, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
- a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
 - b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
 - c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dal presente PTP; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art.13 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

Art.14 Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
3. I punti di vista e i percorsi panoramici sono individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.
4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate

modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal presente PTP, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art.15 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art.16 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del presente PTP e/o delle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

CAPO III° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

Art.17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente

Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 24 del 6 luglio 1998, restano ferme le seguenti classificazioni di tutela delle aree fatte salve le modalità di tutela di cui al Capo II.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

Art.18 prescrizioni e raccomandazioni per le espansioni edilizie, i nuclei e le case sparse

a) Generalità

La disciplina per l'edificazione è, in quanto compatibile con la disciplina del P.T.P., quella degli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge n. 1150/1942 e successive integrazioni (in particolare legge n. 765/1967 e DD.MM. 1 e 2 aprile 1968; G.U. nn. 96 e 97 del 13 e 16 aprile 1968).

Ad integrazione, ed eventualmente a modifica delle loro previsioni e delle loro norme, si riportano le seguenti prescrizioni e raccomandazioni da far valere in tutte le aree comprese nei Sa.T.P.

Circa le prescrizioni: le zone di espansione dei centri esistenti dovranno essere individuate in modo tale da non alterare l'aspetto del loro intorno, specialmente in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori, ecc.), ed infine tenendo conto delle valenze visive, sia attive che passive, del centro e delle espansioni programmate.

Analoghe avvertenze devono essere tenute presenti nella programmazione di possibili nuclei per residenza temporanea, di centri di servizio, campeggi, ecc.

Sia nelle zone di espansione che nei nuclei eventualmente realizzabili entro i perimetri dei Sa.T.P., all'indice di fabbricabilità territoriale ammesso dovranno, in generale, corrispondere indici di fabbricabilità fondiaria comunque non inferiori a 1,5 mc/mq, in modo da evitare sia lo spreco di spazi, sia tessuti insediativi del tutto inarticolati. A tal fine, dovrà anche essere privilegiata la previsione di tipologie seriali (case a schiera, in linea, ecc.) rispetto a quelle isolate o aggregate. Circa le quantità di spazi pubblici previste dal già rammentato D.M. 2 aprile 1968, occorre precisare che tutte le aree comprese nel P.T.P. possiedono le particolari connotazioni descritte all'art. 4, comma 2. Pertanto la quantità minima di spazio di cui al punto C dell'art. 3 dello stesso D.M. non può in ogni caso essere inferiore a mq. 15,00, a prescindere dalla popolazione del Comune interessato, prevista dagli strumenti urbanistici e/o dalle densità fondiarie. Circa le raccomandazioni, dovranno essere evitati gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici o privati destinati alla residenza, che ai servizi (scuole, attrezzature sociali, sanitarie, ecc.).

A questo scopo dovrà essere posta una particolare attenzione alla determinazione delle superfici unitarie massime ammissibili e delle altezze; queste ultime non dovranno comunque superare quelle medie dell'edilizia residenziale non recente.

Particolare cura dovrà essere posta all'arredo urbano, per il quale gli strumenti urbanistici dovranno contenere le indicazioni generali che saranno poi tradotte in un apposito progetto, o comunque inserite nei regolamenti edilizi.

Ancora, circa l'arredo urbano, si richiama la necessità di prescrivere l'unificazione dei principali elementi della scena urbana: targhe, numeri civici, recinzioni, ecc.. A proposito di queste ultime, si precisa che anch'esse dovranno rispondere ai criteri di salvaguardia delle visuali, sia nelle nuove costruzioni che in quelle attuali. Esse pertanto dovranno essere eseguite in materiali trasparenti (ferro, legno, ecc.).

eventualmente corredate di idonee sistemazioni verdi. Sono comunque proibiti i muri di cinta che superino l'altezza media di m. 0,50 dal piano di campagna o dalla quota della strada. Le prescrizioni e le raccomandazioni che precedono, nonché quelle del successivo art.19, valgono, in quanto applicabili, anche per le costruzioni in zone extraurbane.

b) Toponimi

Con riferimento al D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle aree comprese nei Sa.T.P., le amministrazioni comunali non possono mutare i toponimi antichi, o comunque non recenti, soprattutto quando questi facciano riferimento ai caratteri dei luoghi e ai loro valori storici e tradizionali, richiamati dall'art. 1 della legge 1497/1939. I comuni sono invece liberi di dare nomi a strade, piazze e a qualsiasi altro immobile di nuova costruzione, nei limiti e con le procedure della legge 27 giugno 1927, n. 1188, e della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 414 del 5 gennaio 1963. Anche in questo caso è comunque auspicabile l'adozione di toponimi strettamente legati alla natura e alle tradizioni dei luoghi.

Art.19 prescrizioni e raccomandazioni riguardanti l'edilizia

Con riferimento alle specificazioni che seguono, e ferme restando, se compatibili, le norme urbanistiche ed edilizie contenute negli "Strumenti" e nei "Regolamenti" la edificazione dovrà rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni di tutela che seguono:

a) Nuove costruzioni

Ogni nuova costruzione dovrà essere relazionata, anche tipologicamente, al proprio contesto ambientale. In questa prospettiva, il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, nella misura massima possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture, ecc.). A questo fine, oltre all'ovvio rispetto dei dati e degli indici pertinenti ad ogni singola sotto zona, dovranno essere privilegiate stereometrie semplici e le coperture a tetto. Dovranno altresì essere evitati gli elementi estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi (balconi, mansarde, ecc.).

Inoltre tutte le costruzioni non potranno avere volumi tecnici emergenti dalle terrazze e dovranno essere dotate di impianto T.V. centralizzato, in modo da non avere più di un'antenna per edificio.

Infine si raccomanda una particolarissima attenzione alle finiture, curando al massimo le relazioni qualificanti con l'ambiente. A questo scopo dovranno essere previsti infissi in legno o comunque di aspetto simile a questi, specialmente per le dimensioni e il colore dei telai e per il tipo di protezione. Analoga cura dovrà essere riservata alle coloriture, per le quali valgono le indicazioni che seguono.

b) Costruzioni esistenti

Le operazioni consentite sulle costruzioni esistenti sono correlate al grado di tutela cui sono sottoposte (vedi articoli 26 - 29). Circa le finiture, valgono, in generale, le indicazioni e i criteri già esposti per le nuove costruzioni; in particolare quelle riguardanti l'eliminazione dei volumi tecnici emergenti dalle terrazze e la centralizzazione degli impianti T.V. A specificazione di quanto già detto, si precisa che di regola - può essere consentito il rifacimento totale o parziale degli intonaci esterni, ove non sia possibile conservare quelli esistenti. Essi dovranno essere eseguiti con tecniche e materiali tradizionali o con questi compatibili. Le finiture delle pareti e di ogni altro elemento esterno (comprese le scale) dovranno essere conservate nel loro stato attuale, soprattutto per quanto riguarda gli elementi significativi che le compongono (portali, mostre, marcapiani, cornici, gradini, parapetti tinteggiature, ecc.). Quando però tali elementi e finiture presentino un grave stato di degrado e/o evidenti manomissioni, saranno consentite integrazioni, per quanto

possibile limitate, degli elementi lapidei o di stucco, eseguite, se occorre, con forme semplificate. Negli stessi casi è ammessa la reintegrazione ed il completamento dell'intonaco, eseguito secondo le modalità consuete alla manutenzione ordinaria. Quest'ultima operazione non potrà essere consentita quando il carattere architettonico delle finiture e le tracce di elementi preesistenti esibiti dalla facciata ne sconsiglino la reintonacatura. Sono comunque da escludere i rivestimenti (cortine di laterizi, grés, travertino, tavolati, ecc.) in sostituzione delle superfici intonacate. Per manti di copertura, per infissi, per serramenti di negozio, ecc., dovranno essere recuperati o riutilizzati forme materiali e tecniche analoghe e coerenti con quelle dell'assetto storico dell'edificio e/o con le caratteristiche ambientali.

c) Coloriture

In assenza di auspicabili, specifici "piani dei colore", relativi a singoli ambiti e/o centri, le operazioni relative alla coloritura degli edifici devono essere condotte nel rispetto dei riferimenti di base che seguono: ogni soluzione deve essere compatibile con la realtà del manufatto oggetto dell'intervento e delle sue relazioni con l'intorno naturale e/o costruito. Ciò detto ed esemplificando, devono essere evitati i forti contrasti e devono essere privilegiati i colori prevalenti nei luoghi, utilizzando di preferenza pigmenti naturali. Inoltre l'adozione di soluzioni policrome non può derivare da predilezioni e/o suggestioni criticamente non fondate; al contrario esse devono essere strettamente legate alla definizione architettonica del manufatto e alle sue eventuali articolazioni (struttura - parete, figura - fondo, ecc.).

Devono essere escluse le tinte e/o vernici a base di quarzo, anche se miscelate con inerti tendenti a migliorarne la resa; al loro posto devono essere privilegiate le tinteggiature a calce, addizionate, se occorre, con emulsioni acriliche, distendendo le tinte mediante più venature trasparenti eseguite a pennello e/o spruzzo.

Nelle costruzioni esistenti, oltre a quanto precede, occorre tenere presente che:

Sono da escludere le demolizioni totali o parziali di intonaci, pure se tali operazioni vengono condotte per mettere in luce elementi - anche pregevoli - appartenenti a fasi precedenti all'attuale definizione architettonica. Infatti tali operazioni costituiscono un falso e, di regola, compromettono l'unità figurativa del manufatto.

Occorre privilegiare il consolidamento dei supporti piuttosto che il rifacimento. Inoltre, quando la "superficie di sacrificio" degli intonaci risulta totalmente o in gran parte perduta, essa può essere reintegrata in modo soddisfacente per costituire adeguato supporto della tinteggiatura con una o più mani di latte di calce addizionato con un'emulsione acrilica piuttosto che attraverso il rifacimento di colle o stucchi di finitura.

Una particolare attenzione va posta alla conservazione, comunque al mantenimento, della finitura di apparecchiature murarie di pietra, tradizionale nel reatino, costituita dalla sola sbruffatura dei giunti e dalla successiva tinteggiatura a calce.

DISCIPLINA DEI SUB-AMBITI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA

NORME GENERALI

Art.20 Campo di applicazione delle disposizioni del presente titolo. Estensione territoriale dei sub-ambiti di pianificazione territoriale paesistica

Le presenti norme si riferiscono ai Piani previsti dalla legge 1497/1939, art. 5 e redatti secondo i criteri e le norme contenute nel R.D. 1357/1940, art. 9 e 23.

In forza dell'art. 7 della citata legge 1497/1939 e in analogia con quanto disposto dalla legge 1089/1939, art. 11, le norme seguenti si applicano non soltanto alla condizione materiale delle cose, ma altresì alla loro destinazione.

Inoltre, in attuazione al disposto della legge 1497/1939, art.5, i Piani dei Sa.T.P. disciplinati dalle presenti norme sono strumenti primari di attuazione della protezione delle bellezze naturali e d'insieme. Pertanto, anche a norma del R.D. 1357/1940, art. 23, è stabilita la disciplina contenuta negli articoli che seguono.

In particolare le presenti norme si applicano all'interno dei perimetri delle aree comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 1497/1939, art. 2.

Tali aree, ricadenti nell'ambito del PTP n. 5 e, per piccolissime parti, nell'ambito dei PTP n° 4 e n° 6, indicate con la dizione di "Sub-ambiti Territoriali Paesistici" (Sa.T.P.) sono le seguenti:

Sa.T.P. 5/1

Comuni di Cittareale, Leonessa

SELVA ROTONDA

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Sa.T.P. 5/2

Comune di Amatrice

CONCA DEL LAGO DI SCANDARELLO

D.M. del 4/12/1964; G.U. del 8/4/1965 n. 89

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Sa.T.P. 5/3

Comuni di Accumoli, Amatrice

MONTE DELLA LAGA

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Sa.T.P. 5/4

Comune di Labro

LAGO DI PIEDILUCCO

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Sa.T.P. 5/5

Comune di Labro

CENTRO ABITATO E ZONE CIRCOSTANTI

D.M. del 27/8/1970; G.U. del 9/9/1970 n. 228

Sa.T.P. 5/6

Comuni di Contigliano e Greccio

ZONA DEI SANTUARI FRANCESCANI DELLA VALLE SANTA

D.M. del 12/12/1964; G.U. del 1/3/1965 n. 53

TERRITORIO DEI COMUNI

D.M. del 14/10/1971; G.U. del 8/2/1972 n. 35

Comune di Greccio

ZONA SANTUARIO SAN FRANCESCO

D.M. del 4/12/1964; G.U. del 13/1/1965 n. 10

Sa.T.P. 5/7

Comuni di Rieti, Contigliano, Greccio, Colle di Labro, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone, Cantalice
PIANA REATINA, LAGHI RIPA SOTTILE, FOGLIANO, LUNGO E VENTINA

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Sa.T.P. 5/8

Comuni di Antrodoto, Castel S. Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti

COMPENSORIO MONTE TERMINILLO

D.M. del 15/7/1953; G.U. del 30/7/1953 n. 172

Comuni di Micigliano, Cantalice

COMPENSORIO MONTE TERMINILLO

D.M. del 22/10/1964; G.U. del 11/1/1970 n. 8

Comuni di Borgo Velino, Rivodutri, Poggio Bustone

COMPENSORIO MONTE TERMINILLO

D.M. del 6/11/1970; G.U. del 25/11/1970 n. 298

Comuni di Antrodoto, Castel S. Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti, Micigliano, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri

COMPENSORIO MONTE TERMINILLO

D.M. del 22/5/1985; G.U. del 27/7/1985 n. 176

Comune di Antrodoto

ZONA

D.M. del 30/7/1974; G.U. del 10/9/1974 n. 236

Sa.T.P. 5/9

Comune di Rieti

SANTUARIO DI S. MARIA DELLA FORESTA E IL BOSCO CIRCOSTANTE

D.M. del 28/6/1955; G.U. del 7/7/1955 n. 154

Sa.T.P. 5/10

Comune di Vacone

LOC. PAGO, MONTE COSCE E ABITATO DEL COMUNE

D.M. del 7/1/1972; G.U. del 18/3/1972 n. 74

Sa.T.P. 5/11

comune di Rieti

COLLE DI S. ANTONIO E PARTE DELLA VIA SALARIA

D.M. del 12/12/1964; G.U. del 15/4/1965 n.95

ZONA LUNGO IL VELINO

D.M. del 12/12/1964; G.U. del 23/4/1965 n. 103

ZONE DEL COLLE DEI CAPPUCINI

D.M. del 12/12/1964; G.U. del 24/4/1965 n. 103

Sa.T.P. 5/12

comune di Rieti

ZONA DEL SANTUARIO DI FONTECOLOMBO

D.M. del 12/12/1964; G.U. del 24/4/1965 n. 105

Sa.T.P. 5/13

Comune di Torri in Sabina

SANTUARIO DI VESCOVIO E ZONA CIRCOSTANTE


D.M. del 12/12/1964; G.U. del 13/9/1974 n. 239

Sa. T. P. 5/14

Comuni di Monte S. Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino, Roccantica

ZONE MONTI SABINI

D.M. del 5/7/1971; G.U. del 4/8/1971 n. 196



ZONE OMOGENEE

Art.21 Zone omogenee, generalità

All'interno delle aree comprese nei Sa.T.P. di cui al precedente art.20, sono state individuate graficamente, quali componenti del paesaggio, alcune principali utilizzazioni del suolo, che corrispondono, in linea di massima, alle zone omogenee schematicamente definite dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Inoltre, le presenti norme contengono alcune specificazioni relative ad utilizzazioni del suolo di cui non sempre è stata ritenuta necessaria la graficizzazione, e che pertanto possono non comparire con le notazioni suddette.

Ciò premesso, onde chiarire e rendere univoco il contenuto normativo della disciplina che segue, si precisa che le specificazioni concernenti le componenti funzionali del paesaggio o, in altre parole, l'utilizzazione del suolo (graficizzate o no) richiamate nelle presenti norme, seguono i criteri proposti dal "Centro interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali" (C.I.I.T.) per la redazione della "Carta di utilizzazione del suolo" (C.U.S.), finalizzata alla redazione dei piani urbanistici (Documenti, 1982, n. 7, pp. 11-17).

In particolare, la classificazione sottesa dalle indicazioni delle norme è la seguente:

CLASSI I LIVELLO	CLASSI II LIVELLO	NOTE
Edificato	Residenza Produttivo Infrastrutture Aree in trasformazione Attrezzature turistiche, ricreative	Comprende industria e commercio, ecc... Comprende attrezzature pubbliche puntuali (scuole, ospedali, ecc...) e infrastrutture (strade, stazioni ferroviarie, ecc...) Comprende le aree incolte urbane e le aree in corso di lottizzazione in cui siano già in costruzione le strade di accesso dei lotti Alberghi, attrezzature balneari, campeggi, ecc...
Seminativo	Non irriguo Irriguo Arborato Coltura orticola	
Coltura di legnose agrarie e coltura specializzata	Vigneto Frutteto Oliveto Agrumeto Serre, vivai, e colture sotto tunnel	La classe è iscritta nella classe per analogia di valore agronomico
Bosco		
Pascolo, prato, pascolo e prato permanente		
Incolto	Con rocce ed accumuli detritici Misto	

Aree nude	Rocce ed accumuli detritici	
	Aree in erosione	
	Spiagge	
	Area estrattiva	
Acqua	Corsi d'acqua e canali	
	Laghi e lagune	
	Bacini artificiali	

Poste queste premesse, le zone omogenee, con le specificazioni elencate, sono sottoposte alla disciplina degli articoli che seguono; ciò fatte salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni derivanti dal "Grado di tutela" (vedi artt.26-29) al quale sono assoggettate tutte le aree comprese nei Sa.T.P., oppure motivate dai vincoli di rispetto precisati negli artt.30-33, nonché conseguenti ad ulteriori norme c/o disposizioni di carattere generale.

Come ulteriore specificazione si chiarisce che la zonizzazione della Tav. E.3.2., alla quale si riferiscono gli articoli che seguono (21-25), è finalizzata esclusivamente alla specificazione del paesaggio; pertanto la conformazione delle varie zone - dovendo rispondere a necessità visive e non funzionali - è stata semplificata nei limiti delle esigenze percettive. Pertanto i perimetri delle singole zone non coincidono esattamente con l'effettiva utilizzazione del suolo. Quando il simbolo di zona è rappresentato in modo duplice, esso deve essere letto nel modo seguente:

- 1) aree estese di particolare rilevanza ai fini della caratterizzazione del paesaggio;
- 2) inserzioni di modeste entità su aree a diversa utilizzazione o in ambiti territoriali delimitati.

Art.22, Territori coperti da foreste, da boschi, pascoli ecc.

Sono indicati con le notazioni grafiche seguenti:

Spazio legenda

In questa zona sono consentiti i lavori di bonifica, antincendio e di conservazione, ivi comprese le opere di sistemazione idraulico-forestale e floro-faunistica, previste e autorizzate in base alle norme vigenti in materia, nonché ai programmi e ai piani urbanistici.

In particolare valgono le "prescrizioni di massima e di polizia forestale" di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e successivo R.D. n. 1126/1926 di approvazione del regolamento per l'applicazione del succitato R.D.L. n. 3267/1923, reso esecutivo con D.M. 10/2/1972, nonché il disposto della L.R. n. 5/1974 e della L.R. n. 46/1977.

Ciò detto, nei territori interessati da foreste (pura, mista, ecc.) è vietata qualsiasi alterazione, compresa quella degli strati umiferi del terreno. In essi sono altresì proibiti l'edificazione o il montaggio di qualsiasi manufatto pur se a carattere precario o mobile (come, per esempio, attendamenti e stazionamenti di roulotte) anche se legati ad attività agro-turistiche.

Nei territori coperti da bosco naturale, artificiale, da macchia primaria e secondaria, oltre alle operazioni richiamate al I e II comma del presente articolo, è consentito il taglio selvicolturale da effettuarsi nel rispetto dei programmi e delle norme che regolano la materia e quindi comprendendo anche i tagli di rinnovamento.

E' in ogni caso vietato il "taglio a raso" per l'alto fusto di roverella, leccio e sughero, per l'alto fusto di resinose, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi ed a quote superiori a 1000 m. s.l.m. Il «taglio a raso» è ammesso soltanto su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha.

E' proibita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie, nonché la conversione di fustaie in cedui.

Nei territori interessati da boschi - fermo restando il divieto di alterare lo stato generale dei luoghi - può essere consentita l'edificazione di manufatti compatibili con le colture esistenti o programmate e non pregiudizievoli al loro mantenimento. L'indice di fabbricabilità non dovrà superare me 0,001 per ogni mq; il lotto minimo non potrà essere inferiore a 10 ha. ed ogni costruzione non potrà avere una volumetria superiore a me 500 ed un'altezza eccedente m. 7,00.

Oltre alle destinazioni legate alle attività agro-silvo-pastorali, possono essere previste anche utilizzazioni legate al turismo ed al tempo libero.

In ogni caso l'edificazione è ammessa nelle aree interne ai boschi destinate a pascolo, cespugliati, ecc., o comunque prive di alberature.

Ai fini del relativo computo, deve essere considerata anche la volumetria pertinente ai manufatti esistenti e di quelli a carattere precario o mobile.

Le opere di rimboschimento dovranno essere attuate con essenze che non alterino l'aspetto, la struttura e la composizione vegetazionale dei luoghi. Il rimboschimento, anche soltanto programmato, preclude qualsiasi attività edificatoria.

Analoghe disposizioni valgono nelle zone coperte da vegetazione mista (fustaie, pascoli, colture legnose, ecc.).

Art.23 Territori destinati all'attività agricola

Sono indicati con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Queste zone si riferiscono a territori ancorché abbandonati, destinati alle produzioni agricole, ivi comprese quelle legate alle colture di legnose agrarie, all'arboricoltura, ecc. Tali zone, comprese nei P.T.P., investono

spesso territori di particolare interesse naturalistico (zone umide) o storico (zone archeologiche). In ogni caso, a prescindere dalla qualità delle loro colture, esse sono, di regola, caratterizzate da un alto valore paesistico, sia nel caso che costituiscano insiemi autonomi, sia quando sono elementi promiscui, marginali o di connessione di altre zone e/o sistemi vegetazionali.

Ciò detto, le opere di potenziamento, di ristrutturazione, di trasformazione culturale, le opere di bonifica, nonché tutti gli interventi funzionali all'utilizzazione naturale del suolo, dovranno essere condotti nel rispetto delle qualità paesistiche dei luoghi.

A questo fine devono essere in ogni caso salvaguardate le alberature nonché le colture arboree e pregiate (olivo, vite, ecc.), le quali possono essere abbattute solo in caso di assoluta e comprovata necessità. E' inoltre proibita la rimozione di confini e delimitazioni realizzati con cespugliati e alberature di qualsiasi tipo e specie, macere, terrazzamenti, canali, manufatti in legno eseguiti con tecniche tali da contribuire alla definizione dell'immagine paesistica.

In questo quadro sono consentite le sistemazioni idrauliche, gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

E' consentita l'edificazione, salvo diversa indicazione contenuta nello strumento urbanistico, con un indice di responsabilità massimo di mc. 0,015 per mq. su lotti minimi di mq. 20.000, per una cubatura massima di 900 mc.

Per le aziende agricole si applica la disciplina prevista all'art. 16, sempreché sia consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate seguendo i criteri degli artt. 18 e 19; non dovranno avere più di due piani fuori terra, m. 7 di altezza (calcolata a valle dell'edificio) e m. 24 di lunghezza del fronte. Inoltre, ciascuna di esse non potrà avere una distanza dalle altre costruzioni inferiore a m. 50. Gli impianti verdi necessari per la sistemazione degli spazi esterni non potranno essere inferiori ad un albero d'alto fusto per ogni 20 mc di costruzione fuori terra.

Le sistemazioni esterne agli edifici potranno essere eseguite con terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50 e realizzati con rivestimenti di pietra locale e, preferibilmente, schermati a verde.

Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m. 2,50 e di superficie non superiore a 9 mq. quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq..

In queste zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della L.R. 22 luglio 1974, n. 34. E' altresì proibita l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari all'utilizzazione agricola del suolo, nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione, oltre quelle strettamente previste per le opere edilizie consentite e realizzate parallelamente ad esse e che devono essere previste dal progetto relativo a queste ultime.

Gli strumenti urbanistici potranno prevedere la trasformazione delle aree agricole in altre zone omogenee (D. M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 2) con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nelle presenti norme, ai criteri di edificazione (artt. 18 e 19) e alla salvaguardia delle visuali (art. 14)

Art.24 Aree completamente o parzialmente edificate

La zona riguarda le aree interessate in tutto o in parte da edificazioni.

Questa zona è interessata da:

- a) centri storici (Zone A del D.M. 2/4/1968);
- b) altre edificazioni e aree in corso di trasformazione (Zone B, C, D del D.M. 2/4/1968).

a) centri storici

Spazio legenda

Per la definizione di centro storico si fa riferimento a quella contenuta nella "Carta del Restauro" (circolare del Ministero P.I. n. 117 del 6 aprile 1972).

In mancanza di definizioni basate su analisi specifiche di ogni singolo episodio, per centro storico deve intendersi ogni città o nucleo che le fonti indichino di formazione non recente, anche se le notizie non si riferiscono come avviene nella maggioranza dei casi alla conformazione attuale dei centri.

Per i centri storici che si trovano all'interno del perimetro del presente piano paesistico la tutela sarà esercitata sul centro urbano di antica origine, sulle fasce di protezione e di completamento, sulle zone di espansione contigue o localizzate in posizione di possibile interferenza con l'aspetto del centro di antica origine (vedi anche art. 31).

Gli interventi nei centri storici potranno essere autorizzati - ai fini della tutela - soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati ex lege n. 1150/1942, ovvero dei piani di recupero previsti dalla legge 457/1978 corredati del SIP di cui agli artt. 40 e 41 delle presenti norme. Tali piani dovranno prevedere, come contenuto necessario (ed occorrendo in variante agli strumenti urbanistici generali che non l'abbiano preveduta), una disciplina dei rapporti fra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei, nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31. I rammentati piani particolareggiati o di recupero dovranno definire le operazioni finalizzate, nel loro insieme, al recupero conservativo del centro storico; vale a dire dovranno definire quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare una soddisfacente funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da condurre nel rispetto delle sue tipologie edilizie, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici e storici che lo caratterizzano. Il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi architettonici, plastici e figurativi, riferibili all'epoca del consolidamento degli aspetti tipologici caratterizzanti l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che, pur introdotti in epoche successive, o superstiti di fasi precedenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza significativa dell'organismo edilizio.

In particolare gli interventi di restauro e di risanamento conservativo - in analogia ed a specificazione di quanto definito dall'art. 31, punto c, della legge 457/1978 comprendono essenzialmente:

A) il consolidamento ed, eventualmente, il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio;

B) il risanamento igienico e tecnologico, da perseguire mediante l'inserimento di elementi o l'adeguamento di quelli esistenti, nonché attraverso l'apertura - quando esplicitamente prevista - di chiostrine e/o pozzi per l'illuminazione e la ventilazione degli ambienti;

C) l'eliminazione delle superfetazioni: in particolare tale fine dovrà essere perseguito anche mediante l'apertura di pozzi e chiostrine necessari al risanamento igienico.

In casi particolari gli strumenti urbanistici attuativi potranno altresì prevedere:

D) sostituzione edilizia: vale a dire gli interventi rivolti a sostituire elementi o parti dell'attuale tessuto edilizio, in contrasto per tipologia o superfici, volumi, forme, con il tessuto edilizio circostante, con altri organismi relazionati, anche tipologicamente al contesto urbanistico ed ambientale;

E) ristrutturazione urbanistica: vale a dire gli interventi finalizzati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Prima dell'approvazione di uno degli strumenti previsti, all'interno del centro storico sono possibili solo le opere di manutenzione ordinaria e di consolidamento vale a dire gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

Entrando nel merito, si propongono le seguenti definizioni. Per:

- riparazione si intendono le azioni necessarie per assicurare integrità e funzionalità a singole parti di un edificio;
- rinnovo s'intende ogni intervento e/o trattamento su parti o elementi esistenti, per garantire un adeguamento o un miglioramento delle condizioni d'uso anche mediante sostituzioni parziali;
- sostituzione s'intende ogni opera che sostituisce, con adeguati materiali e tecniche attuali, elementi o parti degradate, alterate o trasformate.

Tali interventi non dovranno comunque comportare alcuna modifica o alterazione alla tipologia degli edifici, al loro assetto funzionale, ai loro elementi architettonici e decorativi che provochino modifiche del loro aspetto. In ogni caso, per la loro rilevanza di carattere ambientale sono considerate opere di ordinaria manutenzione, e quindi soggette ad autorizzazione, le opere di totale rifacimento degli intonaci di facciata, tinteggiature esterne, totale rifacimento degli infissi esterni, totale rifacimento del manto di copertura, riferite ad interi organismi edilizi.

b) Altre edificazioni e aree in corso di trasformazione (zone B, C, D del D.M. 2/4/1968)

Sono indicate con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Queste zone riguardano le aree totalmente o parzialmente edificate, a destinazione prevalentemente residenziale o non residenziale. Esse comprendono comunque tutte le aree che possono essere definite B, C, D ai sensi del D.M. 2/4/1968, anche se non previste dagli strumenti urbanistici. La trasformazione di queste aree, in ordine a possibili interventi di sostituzione e ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, ai completamenti di zona e alle nuove edificazioni, sia per intervento diretto che per intervento successivo a pianificazione attuativa, pubblica o privata, deve seguire le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o, in sua assenza, le disposizioni della legge 10/1977, art. 4, ultimo comma, così come integrate dalla L.R. 24/1977.

Considerata l'alta qualità paesistica delle aree, la pianificazione urbanistica, generale e attuativa, porrà tra i propri obiettivi la loro salvaguardia e valorizzazione. A tal fine i piani attuativi devono essere corredati dal SIP di cui agli artt. 40 e 41 e verranno seguiti i criteri enunciati nell'art. 18, in modo particolare, l'uso del "verde" come tessuto connettivo tra le varie zone urbanistiche, da potenziarsi nei casi di rapporti di continuità e visuali con connotazioni particolari del territorio, naturali e/o storico-artistiche. In questa prospettiva la quantità di 15 mq per ab., fissata dall'art. 4 del D.M. 2/4/1968 per le zone omogenee C, è estesa anche alle zone B e D, e deve essere considerata come standard minimo soltanto nei casi di comprovata impossibilità di assumere i valori maggiori stabiliti in relazione alle necessità paesistiche.

Art.25 Aree incolte e nude

Sono indicate con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Si definiscono incolte e nude le aree non interessate da alcuna coltura e mancanti, in gran parte, anche del cotico erboso che invece caratterizza le aree a prato e a pascolo.

Le aree incolte sono quelle in cui prevale il cespuglio anche in presenza di alberi, rocce e accumuli detritici. Le aree nude, invece, sono caratterizzate dall'assenza totale di vegetazione, come le rocce e gli accumuli detritici, le aree in erosione, le spiagge e le aree estrattive.

In queste aree, oltre le attuali, sono consentite altre utilizzazioni, purché compatibili con la loro vocazione (riconversione boschiva, agricola, ecc.).

Le conformazioni rocciose, in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio, debbono essere mantenute nel loro aspetto attuale.

GRADI DI TUTELA

Art.26 Generalità

Tutte le aree e i manufatti compresi nei perimetri dei Sa.T.P. sono state assoggettate al grado di tutela che attiene alla loro qualità paesistica, indipendentemente dal pregio delle singole componenti del paesaggio che queste aree esprimono.

La normativa relativa ai "gradi di tutela" contenuta negli articoli che seguono, integra quella relativa alle "zone omogenee" di cui ai precedenti artt.21-25

Pertanto la disciplina relativa ad ogni area è quella risultante dalla contemporanea applicazione delle norme relative alle "zone omogenee" e ai "gradi di tutela"

I gradi di tutela suddetti sono i seguenti:

- a) I Grado di tutela: del mantenimento;**
- b) II Grado di tutela: delle trasformazioni discrete;**
- c) III Grado di tutela: delle trasformazioni orientate.**

Art.27 I grado di tutela: del mantenimento

Riguarda insiemi di grande qualità paesistica per i valori morfologici, naturalistici o culturali dei suoi componenti, oppure per le qualità figurali complessive.

Nelle zone comprese in queste aree è previsto il più rigido controllo degli interventi culturali, infrastrutturali ed edilizi, i quali devono essere esclusivamente finalizzati al mantenimento dello stato complessivo attuale, ivi comprese le aree incolte e nude (C.I.I.T., art. 21).

Il I grado di tutela, in relazione ad alcune possibilità di trasformazione, si divide in due categorie:

a) Grado di tutela I/a

b) Grado di tutela I/b.

a) Grado di tutela I/a

E' indicato con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Comprende gli insiemi o parti di insiemi paesistici in cui il mantenimento del "quadro" complessivo esclude qualsiasi trasformazione anche culturale delle destinazioni d'uso attuali.

Le aree sottoposte al grado I/a di tutela sono vincolate all'attuale destinazione d'uso dei suoli. Nelle zone destinate ad attività silvo-pastorali e agricole devono essere altresì mantenute le colture attuali (Il grado C.I. I.T., art. 21).

Nelle stesse aree sono proibiti gli sbancamenti, i rimodellamenti di terreni e, se non per motivi di comprovata necessità, l'abbattimento di alberi. E' altresì vietata la rimozione di, confini e delimitazioni realizzati con cespugliati, alberature, macere, terrazzamenti, canali o comunque con materiali e tecniche tali da contribuire alla definizione dell'immagine paesistica.

L'accesso di mezzi fuoristrada entro queste aree è limitato alle necessità del servizio forestale e della produzione agro-silvo-pastorale, a quelle dei residenti, nonché alle esigenze della prevenzione degli incendi e della protezione civile.

Oltre agli interventi finalizzati al mantenimento delle colture, sono consentite - con divieto assoluto di modificare l'andamento dei terreni - le opere necessarie alla tutela dell'ambiente in relazione alle specifiche suscettività, dei suoli, alla disciplina del regime idrogeologico ed ecologico, nonché quelle rivolte alla eliminazione degli eventuali circoscritti episodi di degrado e di inquinamento.

Esemplificando, tali opere possono comprendere le opere di sistemazioni forestali o geologiche, di cave e torbiere, di regimentazione idrica e di avvistamento antincendio e faunistico.

Nelle aree suddette non è consentita la realizzazione di nuove strade carrabili e dei relativi impianti e spazi di sosta, comprese le sistemazioni di cui all'art. 14, se non quando esplicitamente previste. E' altresì vietata l'apertura di piste di qualsiasi genere, sia di servizio che permanenti, di eseguire opere infrastrutturali rilevanti (acquedotti, elettrodotti, ripetitori T.V., ecc.) che richiedono, in genere, interventi di sbancamento del terreno abbattimento di alberi o alterazioni del soprassuolo.

Nelle aree assoggettate al grado I/a di tutela, sono consentiti esclusivamente gli adeguamenti, strettamente indispensabili, delle strade statali e provinciali, nonché le opere rivolte a garantire gli equilibri idrogeologici del territorio (arginature, sbancamenti, ecc.).

Comunque tali progetti, devono sempre contenere una idonea proposta di sistemazione paesistica post-operam dei luoghi interessati dai lavori, e devono essere corredati da adeguate garanzie per la loro esecuzione contestualmente alle opere.

E' vietata ogni nuova edificazione; la volumetria, derivante dall'applicazione alle superfici interessate dello indice di fabbricabilità territoriale - comunque non superiore a mc 0,001 per mq,- potrà essere realizzata, ove consentito, in aree contermini secondo le modalità che saranno precisate dagli strumenti urbanistici.

Salvo specifica indicazione contraria, è ammessa la conservazione degli immobili esistenti e degli attuali rapporti di copertura. Nei centri storici sono ammessi gli interventi dell'art. 31.

Su tutti gli immobili e le infrastrutture viarie esistenti sono possibili interventi di manutenzione da condurre seguendo le prescrizioni e le raccomandazioni dell'art.19, e con assoluto divieto di ogni aumento di volume e di superfici, comunque motivato.

Sono consentite analoghe opere di manutenzione e, purché non alterino lo stato dei luoghi, di limitato potenziamento delle strade poderali e dei sentieri e percorsi pedonali, delle reti locali per le comunicazioni e la distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, ecc.

Nelle aree soggette al grado I/a di tutela è inoltre proibita l'attivazione di discariche pubbliche, nonché l'installazione di impianti di demolizione, di raccolta e di riciclaggio di materiali.

Eventuali discariche esistenti dovranno cessare l'attività salvo la presentazione di un progetto che preveda di finalizzare l'ulteriore limitata attività al recupero delle zone già degradate.

A parziale deroga delle norme che precedono, si precisa che, quando ciò appaia indispensabile per il servizio degli impianti e delle attrezzature ubicate o da ubicare nelle aree limitime ove tali installazioni sono consentite, in conformità con le autorizzazioni rilasciate dalle autorità cui è demandata la pianificazione di settore, la sistemazione e l'attrezzatura di piste per l'esercizio dell'attività sciistica, con le relative dotazioni strettamente indispensabili.

In ogni caso rimane fermo il divieto di alterare l'andamento del terreno e deve essere salvaguardata in modo assoluto ogni alberatura e deve essere impedita ogni alterazione delle visuali, con particolare riferimento ai crinali, ai punti di belvedere, agli itinerari paesaggistici, ecc..

Le attività estrattive sono disciplinate dall'art. 15 delle presenti norme.

b) Grado di tutela I/b

E' indicato con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Comprende gli insiemi o parti di insiemi paesistici in cui il mantenimento del «quadro» complessivo non esclude trasformazioni culturali rispetto a quelle attuali.

Nelle aree sottoposte al grado di tutela I/b valgono le stesse norme che disciplinano le aree del grado I/a.

Tuttavia, in queste aree, ferma restando la I classe di utilizzazione (C.L.I.T. I grado, art. 20), sono possibili le trasformazioni culturali indicate nel corrispondente II grado (per es., se il suolo è attualmente coltivato a seminativo asciutto, ferma restando la "I classe" - seminativo -, tale coltura può essere trasformata in seminativo irriguo, arborato, ecc.).

Art.28 II grado di tutela: delle trasformazioni discrete

Riguarda insiemi o parti di insiemi ove la rilevante qualità paesistica, che deriva dai caratteri morfologici, naturalistici e/o culturali, non esclude la possibilità di alcune, pur limitate trasformazioni.

Nelle zone comprese in queste aree è previsto il sostanziale mantenimento dei caratteri attuali, nonché trasformazioni finalizzate prevalentemente al potenziamento degli impianti vegetazionali e all'esercizio di alcune attività turistiche e ricreative.

Il II grado di tutela si divide in:

a) Grado di tutela II/a

b) Grado di tutela II/b.

a) Grado di tutela II/a

E' indicato con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Comprende insiemi o parti di insiemi paesistici ove il mantenimento dei "quadri" esistenti è compatibile con alcune trasformazioni culturali, nonché finalizzate ad attività sportive e ricreative.

Le aree sottoposte a questo grado di tutela sono vincolate all'attuale destinazione d'uso dei suoli.

Compatibilmente con la vocazione dei terreni, sono consentite le trasformazioni culturali (II grado C.I.I.T., art. 21), il rafforzamento delle alberature esistenti, la messa a dimora di colture legnose e specializzate (II grado C.I.I.T., art. 21), con l'esclusione delle produzioni che implicano la realizzazione di opere protettive (tettoie, teloni, ecc.).

Sono altresì ammessi gli interventi di forestazione e di rimboschimento, purché condotti privilegiando le specie autoctone e secondo le specificazioni dei piani di settore.

E' comunque proibito, se non per motivi di comprovata necessità e in presenza di motivi di pubblica utilità, lo abbattimento di alberi, ed è altresì vietata la rimozione di confini e delimitazioni realizzati con cespugliati, alberature, macere, terrazzamenti, canali o comunque con materiali e tecniche tali da contribuire alla definizione dell'immagine paesistica.

Oltre alle opere consentite per le aree assoggettate al I grado di tutela, sono permesse le opere direttamente finalizzate:

- alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali;

- alla promozione della conoscenza dell'ambiente e del rapporto dell'uomo con questo in seno ad attività scientifiche, sia specializzate che divulgative, e di prati che sportive a propulsione umana ed animale.

In questa prospettiva, sempre in rapporto alle vocazioni dei suoli e dei luoghi, è consentita la realizzazione di abbeveratoi, fontanili, serbatoi per irrigazione agricola. Inoltre, ove consentiti dagli strumenti urbanistici, è permessa l'installazione dei manufatti monolocati necessari allo svolgimento delle predette attività agro-silvo-pastorali, da collocarsi nelle zone non coperte da boschi. Questi ultimi dovranno essere adibiti a magazzino, ricovero di attrezzi, ecc. Essi non potranno superare il numero di uno ogni due ettari, e non potranno avere altezza maggiore a m. 2,50, con superficie coperta massima di mq. 12,00.

E' altresì consentita l'apertura di sentieri e percorsi pedonali in terra battuta, con larghezza massima di mt 1.50, la realizzazione di impianti elementari per la sosta, per le attività sportive nonché ricreative, per attività ricreative montane e collinari secondo le specificazioni contenute negli strumenti urbanistici.

Nelle aree suddette è consentita la realizzazione di viabilità di collegamento quando ne sia dimostrata la assoluta necessità e la mancanza di soluzioni alternative, anche se economicamente più onerose.

Alle stesse ragioni di necessità deve rispondere l'esecuzione di opere infrastrutturali rilevanti.

Comunque i progetti per queste opere dovranno contenere la proposta di sistemazione già specificata per le aree sottoposte al I grado di tutela.

In queste aree è consentita nuova edificazione per usi residenziali c/o non residenziali, con indice di fabbricabilità di mc. 0,001 per mq., un rapporto di copertura pari a 1/1000 e altezza massima fuori terra di m. 6.5, da rispettare anche sul prospetto a valle nelle zone in pendio.

Oltre la manutenzione, è ammessa, ove consentito da regolamenti e norme, la ristrutturazione o la sostituzione degli attuali edifici con il mantenimento dei rapporti di copertura. E' inoltre consentito un aumento della volumetria - comunque non superiore al dieci per cento del totale - quando questo sia indispensabile all'adeguamento igienico-sanitario dell'immobile e comunque non alteri l'aspetto d'insieme dell'immobile esistente.

Fra le costruzioni non residenziali sono comprese quelle relative agli impianti elementari sportivi e ricreativi (posti di ristoro e di ricovero, servizi igienici e spogliatoi, ecc.) se non realizzati con strutture precarie.

L'edificazione dei volumi consentiti dovrà avvenire nelle aree non coperte da boschi e meno delicate paesisticamente (crinali, punti di belvedere, ecc.).

Nelle aree soggette al grado II/a di tutela è inoltre proibita l'attivazione di discariche pubbliche.

Eventuali discariche esistenti dovranno cessare l'attività salvo la presentazione di un progetto che preveda di finalizzare l'ulteriore limitata attività al recupero delle zone già degradate.

A parziale deroga della presente norma per l'esercizio delle attività sciistiche, quando appaia indispensabile per il servizio degli impianti, vale quanto stabilito sull'argomento al precedente articolo 27.

Le attività estrattive sono disciplinate dall'art. 15

b) Grado di tutela II/b

E' indicato con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Comprende gli insiemi o parti di insiemi paesistici ove i "quadri" esistenti, pur di notevole valore, presentano alcuni elementi di labilità che permettono trasformazioni moderatamente accentuate rispetto a quelle comprese nel precedente grado di tutela.

Per le aree assoggettate a questo grado di tutela valgono le norme del grado II/a.

Inoltre sono ammesse le realizzazioni di impianti di depurazione, servizi urbani collocati fuori dell'abitato, come cimiteri, aree di parcheggio, stazioni di autobus, attrezzature per lo sport ed il tempo libero, purché i progetti siano corredati dal SIP di cui agli artt. 40 e 41.

Alle stesse condizioni è consentito attrezzare aree per campeggi ed eseguire impianti sciistici, quali piste di discesa e impianti di risalita, con le relative attrezzature complementari, nel rispetto assoluto dell'attuale assetto ambientale e paesistico, e in particolar modo delle zone boscate, che non dovranno in alcun modo esserne interessate. L'assetto di tali impianti sarà oggetto di un piano territoriale di settore che li proporzionerà in relazione al loro inserimento paesistico e ai limiti di utilizzazione del territorio individuati

sulla base di un'accettabile indice di gradimento degli impianti stessi (capacità delle aree sciabili, tempi di saturazione delle stesse, indice di saturazione dei bacini, ecc.)

Art.29 III grado di tutela: delle trasformazioni programmate

Riguarda aree totalmente o parzialmente edificate, nonché le zone agricole, ancorché abbandonate, e gli incolti produttivi, destinate a rimanere tali, oppure suscettibili di essere trasformate dagli strumenti urbanistici in altre zone omogenee (D.M. 2/4/1968).

Oltre alle indicazioni di incompatibilità contenute nei singoli Sa.T.P., per le predette aree deve essere accuratamente controllata, anche attraverso rigorose analisi dirette, la loro congruenza con le finalità e gli obiettivi del P.T.P.; verifica che porterà ad attribuire loro una disciplina appropriata e compatibile con le prescrizioni e le raccomandazioni delle presenti norme.

Le aree sottoposte a questo grado di tutela, a seconda che riguardino centri urbani o edificazione diffusa, sono indicate con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

Analoga disciplina vale anche per i nuclei edilizi, non individuati graficamente, indipendentemente dalla tutela cui è soggetta l'area a cui appartengono. In essi, fino alla verifica di congruità sopraddetta, si potranno effettuare solo operazioni di manutenzione.

Ove consentito da regolamenti e norme, è ammessa la ristrutturazione o la sostituzione degli edifici esistenti. Queste operazioni potranno prevedere un aumento della cubatura quando questo sia indispensabile all'adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale dell'immobile, e comunque non alteri l'aspetto d'insieme dell'immobile esistente. Tuttavia, in caso di incrementi volumetrici delle costruzioni attuali, essi devono essere computati nella cubatura massima realizzabile nella zona interessata.

Tutte le operazioni su edifici esistenti dovranno comunque rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni del precedente art. 19

VINCOLI DI RISPETTO

Art.30 Zone di interesse archeologico

Sono indicate con la notazione grafica seguente:

SPAZIO LEGENDA

In questa zona si applicano le modalità di tutela di cui all'art.12.

Art.31 Centri storici, strutture monumentali, ecc.

Indipendentemente dalla loro graficizzazione, sono soggetti a vincolo di rispetto :

- Centri storici: vale a dire tutti i centri e/o i nuclei di formazione non recente (vedi art. 24);
- Strutture monumentali complesse: vale a dire un elemento o complesso di elementi che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale e che hanno rilevanza nella caratterizzazione del paesaggio;
- Elementi storici isolati: vale a dire qualsiasi testimonianza di civilizzazione, indipendentemente dall'epoca di appartenenza (acquedotti, torri, tombe, cippi, ecc.);
- Percorsi antichi: vale a dire i percorsi non coincidenti con gli attuali, la cui presenza è testimoniata da resti.

Nei casi in cui esso è riportato sugli elaborati grafici dei Sa.T.P., il vincolo di cui sopra è indicato con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

La fascia di protezione suddetta, salvo le specificazioni grafiche del presente piano e/o degli strumenti urbanistici vigenti, deve essere conformata in relazione alle dimensioni e alle qualità paesistiche dei luoghi; comunque la sua estensione non può essere in nessun caso inferiore a ml. 50,00.

Gli interventi in questa zona, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro conservativo, il risanamento igienico e il consolidamento statico, potranno essere autorizzati a fini paesaggistici soltanto dopo la approvazione dei P.P. ex lege n° 1150/1942, ovvero dei piani di recupero previsti dalla legge 457/1978 o di altri strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione vigente, corredati del SIP di cui agli artt. 39 e 40 delle presenti norme.

Tali piani dovranno conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 24 riguardante i centri storici ed inoltre dovranno essere inoltre individuate, perimetrare e vincolate alla inedificabilità, nelle norme specifiche, le zone o fasce di territorio contigue o vicine al centro storico, la cui salvaguardia sia ritenuta determinante per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante del centro storico oggetto di tutela. Fino alla approvazione di detti piani non sono consentite ulteriori edificazioni.

Nelle aree soggette al suddetto vincolo sono ammesse soltanto destinazioni d'uso agricolo o a verde, con divieto assoluto di edificazione. La fascia di protezione può interessare anche aree sulle quali gli strumenti urbanistici prevedano possibilità edificatorie, che in questo caso devono intendersi annullate.

Il patrimonio edilizio eventualmente esistente entro la fascia di rispetto dovrà essere utilizzato in modo coerente con le destinazioni d'uso del suolo e, possibilmente, al loro servizio. In ogni caso, per tali immobili non sono ammessi incrementi di volumi e/o di superfici, mentre ne è ammessa la riduzione. Oltre a queste eventuali riduzioni, sono ammessi i lavori di manutenzione restauro conservativo e ristrutturazione di cui all'art. 31, punti a, b, c, d, della legge 457/1978.

Art. 32 Coste, argini, zone umide, torrenti, corsi d'acqua e sorgenti: a) Coste dei laghi e zone umide; b) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e sorgenti

a) Coste dei laghi e zone umide

Sono indicate con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

In questa zona si applicano rispettivamente le modalità di tutela di cui agli artt.5 e 11.

b) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e sorgenti

Sono indicate con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

In questa zona si applicano le modalità di tutela di cui all' art. 6.

Art. 33 Visuali e percorsi panoramici: a) strade; b) sistemazione a verde; c) cartelli ed insegne

Nei casi in cui essi sono riportati nelle carte sono indicati con la notazione grafica seguente:

Spazio legenda

In questa zona si applicano le modalità di tutela di cui all'art.14

h

STRUMENTI DI TUTELA ; IPOTESI DI VALORIZZAZIONI E RECUPERO AMBIENTALE

Art. 34 Strumenti di tutela : a) Riserve; b) Parchi

Sono indicate con la notazione grafica seguente :

In questa zona si applicano le modalità di tutela di cui all'art.8.

Art. 35 Ipotesi di recupero ambientale: a) Aree interessate da edificazione; b) Infrastrutture viarie; c) Manufatti edilizi isolati; d) Aree estrattive (cave)

In questa zona si applicano rispettivamente le modalità di tutela di cui agli artt.15,40,41.



CAPO IV°-ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98)

Art.36 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle aree e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e per quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter e 1 quinquies della L.431/1985, compresi quelli non individuati nelle tavole costituenti il PTP, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del presente PTP e relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dal presente PTP ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 42
4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili: in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.
5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

Art.37 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo precedente, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art.38 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del presente PTP.

2. Il presente PTP è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r.24/98, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 (7/7/98)

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alle ll.rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore delle ll.rr.24 e 25/98 in conformità al PTP del presente ambito, adottato dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alle ll. rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999

5.bis In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve la previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A,B,C,D,ed I: di cui al d.m. n. 1444 del 1968,approvati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98 , in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato DM.

Art. 39 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il presente PTP subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati dal SIP di cui agli articoli successivi e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni del presente PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalle ll. rr. 24 e 25/98 o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 42 comma 1.

Art. 40 Opere e piani da corredare con SIP

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

- a) le opere in deroga previste dalla l.r. 24/98 c/o dal presente P.T.P.
- b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il presente PTP subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
- c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del presente PTP e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5.50;
 - 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
 - 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a ciclo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 41 Studio di Inserimento Paesistico - SIP

1. Per le opere e le attività di cui al precedente articolo 40 comma 1, lettere a) e c) il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui al precedente articolo 40 comma 1, lettera b) il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi del precedente articolo 36, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 24/98, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a), b) e c), il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

Art. 42 Norme di salvaguardia

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato il presente PTP ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:

- a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dal presente PTP per zone agricole analoghe;
- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 40 e 41, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.

2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del presente PTP, per le quali il PTP stesso abbia già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione del PTP.